



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

Ordinanza N. 20 del 23/02/2010

IL SINDACO

VISTE le proprie ordinanze:

- n° 85 del 2.04.2004 concernente disposizioni in merito alla eliminazione delle fonti che alimentano la presenza della aedes albopictus (zanzara tigre)
- n° 73 del 24.07.2009 concernente interventi per risanare aree degradate;

CONSIDERATA la necessità di apportare alle citate Ordinanze sindacali le seguenti modifiche come espresso dalla Giunta Comunale nella seduta del 19.12.2009 su proposta n° 71647:

PUNTO 1) nella parte ordinativa della o.s. 73/09, alla prima riga, vengano inseriti, dopo "Aiproprietari" "i conduttori",

PUNTO 2) E' opportuno inserire e pertanto specificare all'ultimo punto della o.s. 73/09 che in caso di inadempienza da parte dei trasgressori, questo Ente procederà con un intervento forzoso.

PUNTO 3) considerato che nella maggioranza dei casi le aree degradate sono ricettacolo anche di aedes albopictus (zanzara tigre), si ritiene opportuno sostituire le suddette ordinanze con un unico atto e comunque estendere il periodo d'efficacia fissato nella O.S. 85/04 da 31 marzo/ 31 ottobre di ogni anno a 1 gennaio / 31 dicembre di ogni anno.

PERTANTO PREMESSO CHE:

- il Comune garantisce la pulizia periodica delle aree pubbliche, la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la pulizia periodica dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti e la derattizzazione periodica delle aree pubbliche;
- l'efficacia di tali interventi è direttamente proporzionale alla contemporaneità di analoghe soluzioni ed interventi attuati da parte dei proprietari e di titolari di diritti equipollenti di aree scoperte ubicate nel centro abitato;
- con nota Prot. n° 62754 del 20 ottobre 2003, trasmessa dalla Regione Marche AUSL 7 di Ancona - Dipartimento di Prevenzione - Serv. Igiene e Sanità Pubblica si rileva la presenza su questo territorio comunale della zanzara Aedes Albopictus (tigre) e la necessità di adottare accorgimenti per combatterne la diffusione nel periodo primavera -autunno;
- occorre provvedere ad una campagna di prevenzione sul territorio comunale per contenere la proliferazione di muridi da estendersi necessariamente anche alle aree scoperte di proprietà privata, al fine di garantire l'effettiva sinergia di interventi fra pubbliche e private;



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

RITENUTO di dover salvaguardare l'igiene pubblica, per cui è indispensabile prevenire e rendere più agevole ed efficace la lotta contro topi e ratti.

RITENUTO pertanto necessario che anche i proprietari e/o conduttori di aree scoperte, provvedano sia al miglioramento e al mantenimento delle condizioni igieniche della struttura e degli spazi pertinenziali, sia alla manutenzione delle proprie strutture, sia a interventi di derattizzazione specifici, per evitare che si determinino situazioni igieniche potenzialmente pregiudizievoli per la salute pubblica;

RILEVATO che è indispensabile la piena collaborazione dei cittadini con la loro stretta adesione all'osservanza delle misure di profilassi di seguito elencate

PRESO ATTO delle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità per la sorveglianza ed il controllo della così detta zanzara tigre;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"art. 50 che detta le competenze del Sindaco;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";

VISTO il R.D. 27.07.1934 n° 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie";

VISTA la legge 24.11.1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale";

RICHIAMATA l'O.M. 18.12.2008 come modificata dall'O.M. 19.03.2009

VISTA inoltre la Delibera di Giunta Comunale n. 170 del 08/07/2009 con la quale si stabilisce che le violazioni alle Ordinanze emesse in materia di prevenzione per il contenimento della proliferazione di muridi comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pari ad euro 100.

O R D I N A

1) Ai proprietari ed ai conduttori di aree all'interno del centro abitato, al fine di prevenire e limitare la presenza di muridi (ratti e topi), fermo restando il divieto di abbandono dei rifiuti ai sensi dell'art. 192-D.Lgs. 152/06 e quanto stabilito dai Regolamenti comunali in materia (art. 48 del Reg. per la disciplina della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani), quanto segue:

- sulle aree scoperte incustodite contenute nel perimetro urbano, private o condominiali (di proprietà di cittadini, imprese o Enti), devono essere effettuati a carico dei proprietari, dei conduttori o degli usufruttuari, trattamenti di derattizzazione con periodicità sufficiente a controllare la proliferazione dei muridi (assenza di avvistamenti) e comunque almeno una volta all'anno nel periodo primaverile, osservando tutte le misure di sicurezza nei confronti di persone, animali e dell'ambiente;
- le aree di proprietà o di conduzione dei soggetti pubblici e privati, cortili, terreni scoperti, aree fabbricabili, e qualsiasi altra area che sia contenuta nel perimetro urbano devono essere mantenuti costantemente sgombri da erbacce, da sterpi, da altra vegetazione spontanea e da rifiuti. I rifiuti provenienti dallo sfalcio e dalle potature dovranno essere conferiti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
- i proprietari e conduttori o utilizzatori di aree private devono adottare tutte le misure atte a prevenire l'abbandono ed il



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

deposito di materiale che possa favorire l'annidamento o il proliferare di insetti e animali molesti;

- i soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate ferroviarie e autostradali, cigli stradali devono mantenere le aree libere da vegetazione incolta, e da ogni materiale di rifiuto;
- grondaie, caditoie, tombini vanno ispezionati e regolarmente puliti;
- nelle aree di cantiere vanno evitati accumuli di materiali che possano favorire l'annidamento di topi;
- prima di allestire un cantiere vanno effettuate derattizzazione delle aree libere da costruzioni e delle strutture edilizie da demolire, nonché sfalcio della vegetazione spontanea, rimozione di eventuali rifiuti e loro smaltimento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, bonifica di fosse settiche e fognature dimesse;

2) A tutti i Cittadini ed Amministratori Condominiali di:

- evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
- procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta ed alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
- trattare l'acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfezione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciato dalle imprese; il trattamento larvicida è praticato quindicinalmente e dopo ogni pioggia;
- pulire i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio del ciclo di trattamento larvicida;
- introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi, quali i vasi portafiori dei cimiteri, filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro d'acqua o sabbia fino al completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti;
- introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori, tipo pesci rossi.

3) Ai proprietari, ai conduttori agli Amministratori, condominiali, ed a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi, di:

- assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnate anche temporanee;

4) Ai Soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate ferroviarie e autostradali, cigli stradali di:



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

- curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli materiali che possono favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnati;

5) A tutti i conduttori di orti di:

- privilegiare l'innaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es: teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- chiudere con coperchi a tenuta e con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;

6) Ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione ed in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

- adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto, ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe ed avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia ed altri;
- assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15 giorni o in alternativa entro 5/7 giorni da ogni precipitazione atmosferica nel periodo marzo - ottobre;

7) Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita ed ai detentori di copertoni, in generale di:

- stoccare i copertoni dopo averli svuotati da eventuali raccolte d'acqua, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- provvedere alla disinfestazione quindicinale dell'acqua contenuta nei copertoni o in alternativa entro 5/7 giorni da ogni pioggia, nel periodo marzo - ottobre, qualora non applicabili le prescrizioni di cui sopra;
- non consegnare copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

8) Ai responsabili dei cantieri, di:

- evitare raccolte idriche in bidoni ed altri contenitori, qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

sistemazione di tutti i materiali presenti, in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

- I soggetti pubblici e privati, fatti salvi gli obblighi di disinfestazione periodica sopra richiamati, possono attuare nel periodo marzo - ottobre di ogni anno, oltre ai prescritti interventi larvicidi quindicinali dei tombini presenti nelle rispettive aree aperte pertinenziali, interventi adulticidi avvalendosi di imprese specializzate, allorché nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontri una diffusa presenza di insetti adulti.

9) La responsabilità delle inadempienze alle disposizioni della presente Ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito le cui inadempienze saranno riscontrate.

10) La presente ordinanza sostituisce le precedenti ordinanze sindacali:

- n° 85 del 2.04.2004 concernente disposizioni in merito alla eliminazione delle fonti che alimentano la presenza della aedes albopictus (zanzara tigre)
- n° 73 del 24.07.2009 concernente interventi per risanare aree degradate;

Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i procedimenti in corso avviati sulla base delle ordinanze sopracitate.

A V V E R T E

1. tutto quanto sopra ordinato dovrà essere effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza nei confronti delle persone, degli animali e dell'ambiente, adottando tutte le precauzioni per non causare nocumento agli stessi;
2. nel caso in cui gli interventi vengano effettuati direttamente dal proprietario o conduttore o amministratore dell'immobile, gli stessi si intendono eseguiti sotto la completa ed esclusiva responsabilità dell'esecutore, cui fa capo l'obbligo di adottare ogni cautela atta ad evitare ogni pregiudizio e danno a persone e ad animali "non bersaglio";
3. Ove gli interventi di derattizzazione o disinfestazione siano effettuati in aree condominiali o spazi comuni a cui abbiano accesso altri individui oltre al proprietario/conduttore dell'immobile o alla ditta specializzata, dovranno essere opportunamente avvisati i soggetti interessati anche tramite l'esposizione di cartello o simile nell'area e/o stabile oggetto di derattizzazione per tutta la durata dell'intervento, con l'indicazione del nominativo e dell'indirizzo del Responsabile e della data della derattizzazione;
4. Dell'avvenuta derattizzazione o disinfestazione dovranno essere conservate le opportune documentazioni (documenti fiscali relativi ad interventi commissionati e/o ai prodotti rodenticidi acquistati, confezioni dei prodotti, ecc..) da esibire su richiesta degli Organi di controllo ove sia possibile desumere anche la data dell'intervento anche tramite autocertificazione;
5. I prodotti rodenticidi da utilizzare devono essere regolarmente registrati presso il Ministero della Salute per garantire la minore



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

- tossicità per l'uomo, per gli animali domestici e per la fauna selvatica;
6. che comunque, ove non verrà data completa attuazione al provvedimento di pulizia o derattizzazione/disinfestazione delle aree, fatta salva l'applicazione delle previste sanzioni di legge e di ogni altro provvedimento coercitivo che si rendesse necessario, si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 650 del Codice Penale ed ad eventuale esecuzione forzosa se ritenuta necessaria;
 7. in caso di inosservanza di quanto prescritto verrà comminata al trasgressore la sanzione amministrativa, di € 100,00.

D I S P O N E

1. La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
2. Il presente provvedimento deve essere reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate e affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento ed è dichiarato immediatamente esecutivo e rimane in vigore sino a nuova disposizione. Copia del presente atto potrà essere richiesta presso il Palazzo Municipale.
3. In particolare per le disposizioni contro la presenza della zanzara tigre, sono incaricati della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Comando di Polizia Municipale e l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) Zona Territoriale 7 (Dipartimento di Prevenzione).
La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte di soggetti pubblici e privati interessati dall'ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/90 chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso al TAR entro 60 gg. o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.

IL SINDACO
(Goffredo Brandoni)